CAMERA DEI DEPUTATI N. 2894

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1965 (*Stampato n. 1346*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

—

Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:

1966 . . .	lire 1 miliardo
1967 . . .	lire 6 miliardi
1968 . . .	lire 6 miliardi
1969 . . .	lire 6 miliardi
1970 . . .	lire 6 miliardi

ART. 2.

All'onere di lire un miliardo, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.